

## Art. 53.

« Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla Cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

« La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del collegio.

« I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa di lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

« La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

« Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

« Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

« La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 56.

« La Cancelleria della Corte d'appello della circoscrizione deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei rappresentanti.

« La Corte d'appello, composta dal primo presidente e dai consiglieri della prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:

1º) verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2º) ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno:

3º) toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e quelli che non abbiano compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;

4º) cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5º) assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti.

« Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Bello.

**DEL BELLO.** Io ho presentato un emendamento a quella parte dell'articolo 52 che concerne il numero delle firme degli elettori necessario per la presentazione delle liste. Ora nell'articolo 53 vi sono parecchie disposizioni che presuppongono la presentazione della lista con un dato numero di firme.

Ma il mio emendamento è diretto a non rendere necessarie le firme per i partiti notoriamente organizzati. Quindi come si è disposto il rinvio dell'articolo 52 all'articolo 84 bisogna anche rinviare quanto nell'articolo 54 riguarda la presentazione delle liste.

**PRESIDENTE.** Rinvieremo dunque anche la parte dell'articolo 53 relativa alle firme degli elettori. Il resto dell'articolo invece sarà esaminato e votato fino da ora.

Leggiamo dunque l'articolo 53 comma per comma:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata non più tardi delle ore 16 del